

BILANCIO (5ª)

SABATO 23 NOVEMBRE 2013

121ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

SANGALLI

Intervengono i vice ministri dell'economia e delle finanze Fassina e Casero e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Baretta, il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Guerra e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI comunica che sono stati presentati dai relatori gli emendamenti 4.3000, 6.1000, 6.2000, 6.3000, 6.4000, 6.5000, 6.0.1000, 7.1000, 7.2000, 9.2000, 9.3000, 9.4000, 9.5000, 9.6000, 10.2000, 10.3000, 10.0.1000, 11.1000, 12.1000, 14.1000 e 17.0.1000, pubblicati in allegato.

Sono stati altresì presentati dal Governo gli emendamenti 4.2000, 9.1000, 10.1000, 13.1000, 15.1000 e 18.1000, anch'essi pubblicati in allegato. Propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 12 di domani, domenica 24 novembre.

Comunica, inoltre, che è stato presentato l'ordine del giorno G/1120/160/5 (pubblicato in allegato), sullo stesso tema dell'emendamento 5.90.

Avverte, infine, che è stato presentato l'ordine del giorno G/1120/156/5, pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, già accantonati.

Il relatore D'ALI (NCD) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.8, a condizione che sia riformulato aggiungendo, in fine, le parole: "ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalità della norma".

Il vice ministro FASSINA esprime un parere conforme.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (*SCpI*) ritiene che il riferimento alle finalità della norma, proposto dal relatore D'Alì, sia troppo generico.

Il senatore [MILO](#) (*FI-PdL XVII*) riformula l'emendamento 5.8, secondo le indicazioni del relatore, in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) chiede rassicurazioni sulla circostanza che l'eventuale approvazione dell'emendamento 5.8 (testo 2) non pregiudichi la disponibilità delle risorse attribuite alla Sardegna per fronteggiare le conseguenze delle gravi calamità recenti.

Il relatore [D'ALI'](#) (*NCD*), assicura che il contenuto dell'emendamento 5.8 (testo 2) non interferisce in alcun modo con quelle disponibilità finanziarie.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del Governo, l'emendamento 5.8 (testo 2) è approvato.

Il relatore [D'ALI'](#) (*NCD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario sugli emendamenti 5.12, 5.15, 5.28, 5.49, 5.53, 5.55 e 5.59.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.12, sostenendo la necessità di escludere dalle limitazioni del patto di stabilità interno le spese volte a prevenire il rischio idrogeologico.

Il vice ministro FASSINA, pur riconoscendo la rilevanza e l'attualità del tema, dichiara che l'attuale situazione del bilancio dello Stato non consente di venire incontro alle esigenze rappresentate dalla proposta emendativa.

Posto ai voti, l'emendamento 5.12 è respinto.

I senatori [DI BIAGIO](#) (*SCpI*), [Luigi MARINO](#) (*SCpI*) e [D'ONGHIA](#) (*SCpI*) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 5.15.

I senatori [VACCARI](#) (*PD*), [URAS](#) (*Misto-SEL*) e [Luigi MARINO](#) (*SCpI*) annunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto favorevole sull'emendamento 5.15.

Su invito dei relatori, acquisita la disponibilità degli stessi relatori ad affrontare la questione in un apposito emendamento a loro firma, il senatore [VACCARI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 5.15.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 5.28 e 5.49.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) trasforma l'emendamento 5.53 nell'ordine del giorno G/1120/157/5, pubblicato in allegato.

I senatori [MILO](#) (*FI-PdL XVII*), [SANGALLI](#) (*PD*) e [MARTON](#) (*M5S*) sottoscrivono l'ordine del giorno G/1120/157/5, accolto dal Governo.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 5.55, che mira a valorizzare e a tutelare il patrimonio naturale, anche attraverso specifiche modalità di incentivazione in favore dei giovani imprenditori.

Il senatore [CERONI](#) (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.55, sottolineando la necessità di modificare la disciplina applicativa delle *royalties* sulla estrazione degli idrocarburi.

Posto ai voti, l'emendamento 5.55 è respinto.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 5.59, che istituisce un Fondo per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica presente all'interno delle aree protette, finanziato dall'incremento della tassa di concessione governativa per la licenza di porto di fucile e dal recupero della relativa evasione fiscale.

Posto ai voti, l'emendamento 5.59 è respinto.

Il senatore [DI BIAGIO](#) (*SCpI*) trasforma l'emendamento 5.61 nell'ordine del giorno G/1120/158/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Il senatore [GIBIINO](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 5.70.

Su proposta del relatore [D'ALI'](#) (*NCD*), la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 5.70 e 5.76.

Previo parere contrario del relatore [D'ALI'](#) (*NCD*) e del Vice ministro FASSINA, l'emendamento 5.82, posto ai voti, è respinto.

Su invito del relatore [D'ALI'](#) (*NCD*), il senatore [VACCARI](#) (*PD*) trasforma l'emendamento 5.85 nell'ordine del giorno G/1120/159/5, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1120/159/5 è accolto dal Governo.

Il senatore [ZANDA](#) (*PD*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 5.90.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.90.

Il senatore [MILO](#) (*FI-PdL XVII*) propone talune modifiche all'emendamento 5.90.

Il relatore [D'ALI'](#) (*NCD*) e il vice ministro FASSINA giudicano preferibile la formulazione originaria dell'emendamento 5.90.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) sottolinea l'esigenza che sia ripristinato il diritto di prelazione in vantaggio delle pubbliche amministrazioni nel caso di edifici e beni di particolare valore culturale.

Con il parere favorevole del relatore [D'ALI'](#) (*NCD*) e del vice ministro FASSINA, l'emendamento 5.90, posto ai voti, è approvato.

Favorevole il relatore [D'ALI'](#) (*NCD*) e il vice ministro FASSINA, l'emendamento 5.0.5, posto ai voti, è approvato.

La Commissione esamina gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice [BIANCONI](#) (*NCD*) dichiara di sottoscrivere e poi ritira l'emendamento 6.1.

Previo parere favorevole del relatore [SANTINI](#) (PD) e del Vice ministro FASSINA, posto ai voti, è accolto l'emendamento 6.6.

Contrario il relatore [SANTINI](#) (PD) e il vice ministro FASSINA, l'emendamento 6.7 è respinto.

Il senatore [GIBIINO](#) (FI-PdL XVII) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 6.13.

Previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (PD) e del vice ministro FASSINA, è respinto l'emendamento 6.13.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) invita il senatore Sangalli a ritirare l'emendamento 6.27 e illustra l'emendamento 6.4000, di contenuto analogo, che prevede l'aggiornamento delle tabelle relative al danno biologico e alle indennità in favore dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti sul lavoro.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (SCpI) si sofferma sulle gestioni separate dei Fondi di previdenza e sulla diversa quantificazione dei contributi da versare nel caso in cui tali gestioni siano unificate.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) sottolinea l'assoluto rilievo delle questioni trattate dall'emendamento 6.27.

Il senatore [SANGALLI](#) (PD) ritira l'emendamento 6.27 e dichiara di condividere i contenuti dell'emendamento 6.4000 proposto dal relatore Santini.

Previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (PD) e del vice ministro FASSINA gli emendamenti 6.40 e 6.48, posti distintamente ai voti, sono respinti.

Il relatore [D'ALI](#) (NCD) ritira l'emendamento 6.54 (testo 2).

Previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (PD) e del vice ministro FASSINA, l'emendamento 6.71, posto ai voti, è respinto.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 6.73.

Il senatore [GIBIINO](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 6.78.

Previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (PD) e del vice ministro FASSINA, gli emendamenti 6.81 e 6.82, posti distintamente ai voti risultano respinti.

Il senatore [MILO](#) (FI-PdL XVII) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 6.87 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole del relatore [SANTINI](#) (PD) e del vice ministro FASSINA, l'emendamento 6.87 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 6.99.

Il senatore [SCAVONE](#) (GAL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 6.105.

Favorevoli il relatore [SANTINI](#) (PD) e il vice ministro FASSINA, l'emendamento 6.105, posto ai voti, è approvato.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 6.123.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento 4.1000/19, già accantonato.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) si rimette al Governo.

Il vice ministro FASSINA esprime parere contrario sull'emendamento 4.1000/19 che, all'esito del voto, risulta respinto.

Previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (PD) e del vice ministro FASSINA, l'emendamento 6.138, posto ai voti, è respinto.

Previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (PD) e del vice ministro FASSINA, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 6.155 (testo 2) e 6.156.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) motiva il voto favorevole sull'emendamento 6.158: ricorda che sul tema della proroga degli incentivi del cosiddetto "ecobonus" il Governo si era già impegnato presso la Camera dei deputati con uno specifico ordine del giorno.

Previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (PD) e del vice ministro FASSINA, gli emendamenti 6.158 e 6.159, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) riformula l'emendamento 6.164 in un testo 2 (pubblicato in allegato), del quale chiede l'accantonamento.

L'emendamento 6.164 (testo 2) è accantonato.

Su invito del relatore [SANTINI](#) (PD), l'emendamento 6.166 viene accantonato.

La Commissione, previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (PD) e del vice ministro FASSINA, respinge l'emendamento 6.173.

Il presidente [AZZOLLINI](#) dichiara inammissibile, per mancanza di copertura finanziaria, l'emendamento 6.175.

Il senatore [GIBIINO](#) (FI-PdL XVII) trasforma l'emendamento 6.177, nell'ordine del giorno G/1120/161/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) sottoscrive l'emendamento 6.184, e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1120/162/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario sulle proposte 6.205, 6.206 (testo 2) e 6.209.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.205, soffermandosi sulla necessità che gli istituti bancari assicurino un maggior credito alle imprese, con particolare riguardo a quelle di piccole e medie dimensioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 6.205, 6.206 (testo 2) e 6.209.

In relazione all'emendamento 6.215 (testo 2), il relatore [SANTINI](#) (PD) chiede di conoscere l'orientamento del Governo.

Il vice ministro FASSINA chiede l'accantonamento della proposta emendativa per approfondire la questione.

L'emendamento è quindi accantonato.

Previo parere contrario dei relatori e del Governo, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 6.219 e 6.225.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (SCpI) e la senatrice [D'ONGHIA](#) (SCpI) dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento 6.231 (testo 2), del quale il relatore [SANTINI](#) (PD) chiede l'accantonamento.

L'emendamento 6.231 (testo 2) è quindi accantonato.

Il senatore [SANGALLI](#) (PD) ritira l'emendamento 6.251, mentre il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) ritira il 6.252.

Su richiesta del relatore [D'ALI](#) (NCD), sono quindi accantonati gli emendamenti 6.263, 6.266, 6.267 e 6.274.

Il senatore [CANDIANI](#) (LN-Aut) e la senatrice [CHIAVAROLI](#) (NCD) dichiarano di aggiungere la firma all'emendamento 6.266.

Il senatore [CERONI](#) (FI-PdL XVII) trasforma l'emendamento 6.295 nell'ordine del giorno G/1120/163/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (PD) e del vice ministro FASSINA, la Commissione respinge l'emendamento 6.311.

Su richiesta del relatore [D'ALI](#) (NCD), è accantonato l'emendamento 6.312, mentre sono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 6.313, 6.314 e 6.315.

Il senatore [GIBIINO](#) (FI-PdL XVII) trasforma l'emendamento 6.321 nell'ordine del giorno G/1120/164/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Il senatore [SANGALLI](#) (PD) ritira gli emendamenti 6.333 e 6.335.

Favorevoli i relatori e il Governo, l'emendamento 6.344 è accolto.

Il senatore [FRAVEZZI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) trasforma l'emendamento 6.348 (testo 2) nell'ordine del giorno G/1120/165/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Previo parere contrario dei relatori e del Governo, la Commissione respinge l'emendamento 6.355.

Il senatore [GIBIINO](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 6.357 e trasforma l'emendamento 6.356 nell'ordine del giorno G/1120/166/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

La senatrice [DIRINDIN](#) (PD) sottolinea l'importanza dell'emendamento 6.0.3, volto a riqualificare la spesa sanitaria a favore delle persone non autosufficienti.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) e il vice ministro FASSINA invitano a ritirare l'emendamento.

La senatrice [DIRINDIN](#) (PD) insiste per la votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.3 è respinto.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 6.0.4 e poi lo ritira.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (SCpI) trasforma l'emendamento 6.0.5 nell'ordine del giorno G/1120/167/5 (pubblicato in allegato), sul quale il vice ministro FASSINA esprime un parere contrario.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (SCpI) insiste comunque per la votazione dell'ordine del giorno.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1120/167/5 non è approvato.

Previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (PD) e del vice ministro FASSINA, la Commissione respinge l'emendamento 6.0.14.

I senatori [GIBIINO](#) (FI-PdL XVII), [MALAN](#) (FI-PdL XVII), [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII), [CERONI](#) (FI-PdL XVII), [DIVINA](#) (LN-Aut) e le senatrici [CHIAVAROLI](#) (NCD), [BIANCONI](#) (NCD) e [COMAROLI](#) (LN-Aut) dichiarano di aggiungere la firma all'emendamento 6.0.27.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) invita i rappresentanti del Governo ad approfondire la proposta emendativa, con particolare riguardo alle aree di confine con l'estero.

Il sottosegretario BARETTA assicura che il Governo approfondirà la questione e chiede di accantonare la proposta emendativa.

L'emendamento 6.0.27 è accantonato.

Previo parere contrario dei relatori e del Governo, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 7.3 e 7.4.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) evidenzia che le risorse previste per le misure contenute nell'emendamento 7.10 sono state già utilizzate per la copertura finanziaria di altre disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità. Invita pertanto alla trasformazione della proposta in un ordine del giorno. In caso contrario, il parere sarebbe negativo.

La senatrice [GATTI](#) (PD) trasforma l'emendamento 7.10 nell'ordine del giorno G/1120/168/5 (pubblicato in allegato), che il Governo accoglie.

La senatrice [D'ONGHIA](#) (SCpI) dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 7.19, la senatrice [BERTUZZI](#) (PD) dichiara di aggiungere la firma alla proposta 7.22.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (NCD) si sofferma sugli identici emendamenti 7.19 e 7.22, segnalandone l'importanza per il comparto della pesca.

Il relatore [D'ALI'](#) (NCD) esprime parere favorevole, mentre il sottosegretario BARETTA si rimette alla Commissione.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 7.19 e 7.22 sono accolti.

Su richiesta del relatore [SANTINI](#) (PD), la proposta 7.39 è accantonata.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) chiede ai rappresentanti del Governo di indicare quanti sono i lavoratori che, pur avendo diritto alla cassa integrazione in deroga, non percepiscono il relativo sussidio.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire i dati richiesti.

Dopo che il relatore [SANTINI](#) (*PD*) e il sottosegretario BARETTA hanno espresso parere contrario, la Commissione respinge l'emendamento 7.40.

Il relatore [D'ALI](#) (*NCD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 7.41 (testo 2), mentre il sottosegretario BARETTA si rimette alla Commissione.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (*NCD*) interviene per illustrare la portata normativa dell'emendamento in esame.

A una richiesta della senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) che domanda un chiarimento circa gli effetti finanziari dell'emendamento 7.41 (testo 2), risponde il presidente [AZZOLLINI](#) (*NCD*).

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 7.41 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [DI BIAGIO](#) (*SCpI*) trasforma l'emendamento 5.61, già accantonato, nell'ordine del giorno G/1120/158/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Su proposta del relatore [SANTINI](#) (*PD*) la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 7.49.

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) chiede di accantonare anche l'emendamento 7.57, affinché sia esaminato insieme agli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Viene quindi accantonato l'emendamento 7.57.

Con il parere contrario del relatore [SANTINI](#) (*PD*) e del sottosegretario BARETTA, è respinto l'emendamento 7.59.

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.67.

In proposito il senatore [CERONI](#) (*FI-PdL XVII*) si sofferma sulle finalità istituzionali del Fondo per le non autosufficienze.

Sulla questione segue un breve dibattito su cui intervengono il relatore [SANTINI](#) (*PD*) e il sottosegretario BARETTA.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*), accogliendo l'invito del relatore, ritira la proposta 7.67.

Su invito del relatore [SANTINI](#) (*PD*), la senatrice [GATTI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 7.70.

Sull'emendamento 7.72 sia il relatore [D'ALI](#) (*NCD*) sia il relatore [SANTINI](#) (*PD*) formulano un invito al ritiro o, altrimenti, un avviso contrario.

Il sottosegretario BARETTA invita i proponenti a ritirare l'emendamento, esprimendo alcune riserve sulla relativa copertura finanziaria.

A una richiesta di approfondimento della senatrice [LEZZI](#) (M5S), circa le questioni di copertura finanziaria relative all'emendamento, replica il sottosegretario BARETTA.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL), pur insistendo sulla rilevanza del tema concernente il fenomeno dell'evasione della tassa di concessione governativa sul porto d'armi, ritira l'emendamento 7.72.

Su invito del relatore [D'ALI](#) (NCD), il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 7.77.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) invita a ritirare l'emendamento 7.86, altrimenti, il parere è contrario.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme.

La senatrice [TAVERNA](#) (M5S) segnala l'importanza dell'emendamento.

Quindi, si apre un breve dibattito sulla proposta in esame, nel quale intervengono il sottosegretario BARETTA, la senatrice [BIANCONI](#) (NCD) e il vice ministro GUERRA che, da ultimo, illustra le modalità di funzionamento del Fondo per le non autosufficienze.

Su richiesta della senatrice [BULGARELLI](#) (M5S), la Commissione dispone l'accantonamento dell'emendamento 7.86.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) invita quindi i proponenti a ritirare l'emendamento 7.88; in caso di mancato ritiro, avverte che il parere sarebbe contrario.

Il sottosegretario BARETTA esprime un parere contrario sull'emendamento 7.88.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) fa proprio l'emendamento 7.88 per trasformarlo nell'ordine del giorno G/1120/169/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) dà un parere positivo circa l'importanza degli emendamenti 7.90 e 7.92, sottolineando tuttavia la necessità di riformularli per garantire una copertura finanziaria più adeguata.

La senatrice [GATTI](#) (PD) auspica che, in sede di riformulazione dell'emendamento 7.92, siano incrementati già dal 2014 i fondi per l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati.

Dopo un intervento della senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), è quindi disposto l'accantonamento delle proposte 7.90 e 7.92.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) interviene sull'ordine dei lavori, chiedendo alla Presidenza quale siano le indicazioni sulla programmazione dei lavori della Commissione per la giornata odierna e per la giornata di domani.

Il presidente [AZZOLLINI](#), nel riservarsi di concordare con la Commissione la prossima programmazione dei lavori, anche alla luce dell'andamento della seduta in corso, fa presente fin d'ora la possibilità di prorogare a domani il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori e del Governo presentati alle ore 13 di oggi, nonché ovviamente dei subemendamenti agli altri emendamenti dei relatori.

Riprende l'esame degli emendamenti al disegno di legge di stabilità.

Sull'emendamento 7.95 il relatore [SANTINI](#) (PD) formula un invito al ritiro.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme.

Il senatore [SCAVONE](#) (GAL) ritira l'emendamento 7.95, riservandosi di ripresentarlo come subemendamento agli emendamenti dei relatori.

Sull'emendamento 7.103 il relatore [SANTINI](#) (PD) e il sottosegretario BARETTA formulano un invito al ritiro.

Su richiesta del senatore [SPOSETTI](#) (PD), la Commissione accantona l'emendamento 7.103.

Il presidente [AZZOLLINI](#) dispone conseguentemente anche l'accantonamento dell'emendamento 7.109, di contenuto analogo al 7.103.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) e il sottosegretario BARETTA formulano poi un parere contrario sull'emendamento 7.119.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (SCpI) in assenza dei proponenti fa proprio e ritira l'emendamento 7.119.

Su richiesta del relatore [SANTINI](#) (PD), viene poi disposto l'accantonamento delle proposte 7.121 e 7.127.

Previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (PD) e del sottosegretario BARETTA, gli emendamenti 7.131 e 7.133 sono messi distintamente ai voti e respinti.

Su richiesta del relatore [SANTINI](#) (PD), è poi accantonato l'emendamento 7.153.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD), accede alla richiesta del relatore [SANTINI](#) (PD) e del sottosegretario BARETTA e ritira l'emendamento 7.156.

Con il parere contrario del relatore [SANTINI](#) (PD) e del GOVERNO, è quindi respinto l'emendamento 7.165a (testo 2).

Su richiesta del relatore [SANTINI](#) (PD), è accantonato l'emendamento 7.169.

Conseguentemente, il presidente [AZZOLLINI](#) dispone l'accantonamento anche della proposta 7.171, di contenuto analogo.

Previo parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, è respinto l'emendamento 7.177 (testo corretto).

Il relatore [SANTINI](#) (PD) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.183, per trasformarlo, eventualmente, in un ordine del giorno di contenuto analogo.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) chiede di accantonare l'emendamento.

L'emendamento 7.183 è accantonato.

In seguito, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posto ai voti e accolto l'emendamento 7.186.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 7.197, posto ai voti, risulta respinto.

Il relatore [D'ALI](#) (NCD) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.198.

Il sottosegretario BARETTA, nel riconoscere l'importanza del tema affrontato dall'emendamento, evidenzia aspetti critici quanto alla copertura finanziaria. Esprime, quindi, un parere contrario.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (SCpI) ritiene di non poter accogliere l'invito al ritiro.

Il presidente [AZZOLLINI](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 7.198 e dell'emendamento 7.199, di contenuto analogo.

Sull'emendamento 7.202, il relatore [SANTINI](#) (PD) e il sottosegretario BARETTA formulano un parere contrario.

L'emendamento 7.202 è accantonato.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) chiede ai proponenti l'emendamento 7.211 di trasformarlo in un ordine del giorno.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme.

La senatrice [TAVERNA](#) (M5S) illustra la portata dell'emendamento.

Intervengono per aggiungere la propria firma all'emendamento 7.211 il senatore [MARTON](#) (M5S) e le senatrici [BULGARELLI](#) (M5S), [LEZZI](#) (M5S), [MANGILI](#) (M5S) e [BONFRISCO](#) (FI-PdL XVII) che, inoltre, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il presidente [AZZOLLINI](#) segnala che l'emendamento in esame presenta problemi di copertura finanziaria risolvibili soltanto con l'acquisizione di un'apposita relazione tecnica.

Il sottosegretario BARETTA rileva che l'emendamento risulta coperto con risorse già impegnate.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) fa presente che con tale emendamento si vogliono impegnare tali risorse per finalità ritenute più meritevoli.

Il presidente [AZZOLLINI](#) dispone di accantonare l'emendamento 7.211, per valutare la riformulazione della relativa copertura finanziaria.

Sull'emendamento 7.213 il relatore [SANTINI](#) (PD) chiede il ritiro e la trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice [TAVERNA](#) (M5S), accogliendo la richiesta, trasforma l'emendamento 7.213 nell'ordine del giorno G/1120/171/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Su invito del relatore [D'ALI](#) (NCD), è accantonato l'emendamento 7.215.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) invita i proponenti a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 7.222, diversamente, il parere sarà contrario.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL), pur considerando eccessivo il continuo ricorso a ordini del giorno, spesso sullo stesso argomento, trasforma l'emendamento 7.222 nell'ordine del giorno G/1120/172/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, è posto ai voti e respinto l'emendamento 7.230.

Su invito del GOVERNO, è poi accantonato l'emendamento 7.237.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) invita i proponenti a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 7.240 (testo 2); in caso contrario, il parere sarebbe negativo.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) fa proprio l'emendamento 7.240 (testo 2) e lo ritira, trasformandolo nell'ordine del giorno G/1120/173/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Previo parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.0.4 e 7.0.10.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario sull'emendamento 8.4 che, posto in votazione, è respinto.

Successivamente, il relatore [SANTINI](#) (PD) si esprime favorevolmente sull'emendamento 8.11.

Il vice ministro FASSINA formula invece un avviso contrario, esprimendo rilievi critici sulla relativa copertura finanziaria.

Su richiesta del senatore [VACCARI](#) (PD), l'emendamento 8.11 è accantonato.

Il relatore [D'ALI'](#) (NCD) fa presente che molte proposte emendative, a partire dall'emendamento 9.5 fino all'emendamento 9.46, attengono al tema delle calamità naturali, sul quale sarà predisposto un apposito emendamento da parte dei relatori. Pertanto, invita i proponenti a ritirare le suddette proposte emendative.

Il presidente [AZZOLLINI](#) ricorda che tale ritiro non pregiudicherà la possibilità che gli emendamenti ritirati siano ripresentati come subemendamenti alla proposta emendativa appena prospettata dal relatore D'Alì.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) ritira gli emendamenti 9.43 e 9.53. Fa quindi proprio e ritira l'emendamento 9.76.

La senatrice [PEZZOPANE](#) (PD) ritira gli emendamenti 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, 9.11, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21 e 9.22 (testo 2). Trasforma invece l'emendamento 9.12 nell'ordine del giorno G/1120/174/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Il senatore [SCAVONE](#) (GAL) ritira l'emendamento 9.13.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD), in assenza dei proponenti, fa propri e ritira gli emendamenti 9.27, 9.30 (testo 2) e 9.31.

Il presidente [AZZOLLINI](#) dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 9.35.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) ritira gli emendamenti 9.36, 9.40 e 9.45. In assenza dei proponenti, fa propri e ritira anche gli emendamenti 9.39 e 9.42.

Successivamente, previo parere contrario del relatore [D'ALI'](#) (NCD) e del vice ministro FASSINA, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 9.48, 9.50 (testo 2), 9.51 e 9.52.

Su proposta del relatore [D'ALI'](#) (NCD), sono accantonati gli emendamenti 9.59 e 9.60.

Contrario il relatore [D'ALI'](#) (NCD) e il GOVERNO, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 9.65 e 9.66.

Su richiesta del senatore [VERDUCCI](#) (PD), è accantonato l'emendamento 9.108.

Il relatore [D'ALI'](#) (NCD) esprime le sue riserve sulla copertura finanziaria dell'emendamento 9.144.

Il senatore [CERONI](#) (FI-PdL XVII) insiste sulla validità della copertura prevista nella proposta 9.144. Tuttavia, ritira l'emendamento.

Il sottosegretario LEGNINI invita i proponenti l'emendamento 9.111 a valutare l'opportunità di una trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) sottolinea la centralità delle questioni relative alle emittenti televisive locali e insiste per la votazione dell'emendamento 9.111.

Il relatore [D'ALI'](#) (NCD) nel pronunciarsi in senso contrario sull'emendamento 9.111, preannuncia comunque, al riguardo, la presentazione di una specifica proposta a firma dei relatori.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), preso atto di quanto annunciato dal Relatore, ritira gli emendamenti 9.111 e 9.112.

Su richiesta dei proponenti, è disposto l'accantonamento dell'emendamento 9.114 (testo 2).

Con distinte votazioni, previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono quindi respinti gli emendamenti 9.128 e 9.135 (testo 2), mentre sono ritirate dai rispettivi proponenti le proposte 9.136 (testo 2) e 9.137 (testo 2).

Con riferimento all'emendamento 9.141 (testo 2) i relatori si rimettono alle valutazioni del Governo.

Il vice ministro FASSINA si pronuncia favorevolmente.

L'emendamento 9.141 (testo 2), posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del Governo, l'emendamento 9.147 è invece respinto.

Su richiesta dei proponenti, è disposto l'accantonamento dell'emendamento 9.149; è invece ritirato l'emendamento 9.151.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posta ai voti, viene invece approvata la proposta 9.156.

L'emendamento 9.167 é ritirato dal proponente.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 9.172.

La senatrice [DIRINDIN](#) (PD) preannuncia il voto favorevole, mentre la senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) esprime valutazioni critiche sulla relativa copertura finanziaria.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) esprime il proprio disappunto sul parere annunciato dal Governo, dal quale avrebbe atteso, al contrario, una pronuncia positiva.

Il vice ministro FASSINA ribadisce le ragioni della contrarietà del Governo.

L'emendamento 9.172 viene quindi accantonato.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 9.175.

Il senatore [DI BIAGIO](#) (SCpI) trasforma l'emendamento 9.175 nell'ordine del giorno G/1120/175/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 9.187.

Dopo che il relatore [D'ALI](#) (NCD) ha ritirato l'emendamento 9.188, previo parere contrario dei RELATORI del rappresentante del GOVERNO, è posta ai voti e respinta la proposta 9.191.

Sono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 9.198, 9.214 (testo 2) e 9.230 (testo 2).

I RELATORI esprimono, quindi, parere favorevole sull'emendamento 9.236.

Il presidente [AZZOLLINI](#) esprime riserve sulla copertura finanziaria della proposta.

Il vice ministro FASSINA concorda.

Il senatore [SANGALLI](#) (PD), nel preannunciare il proprio voto favorevole, dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 9.236.

Dopo un breve dibattito tra il vice ministro FASSINA, il senatore [SPOSETTI](#) (PD) e il presidente [AZZOLLINI](#), l'emendamento 9.236, su richiesta dei proponenti, viene accantonato.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 9.238.

Interviene, per dichiarazione di voto contrario, anche la senatrice [LEZZI](#) (M5S).

Posto ai voti, l'emendamento 9.238 è quindi respinto, mentre l'emendamento 9.241 risulta già ritirato dal proponente.

Con riferimento alla proposta 9.243, i RELATORI dichiarano di rimettersi alle valutazioni del Governo.

Il vice ministro FASSINA esprime parere contrario.

Nel preannunciare il voto favorevole, il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) ricorda che, sulla materia, il Governo aveva accolto uno specifico ordine del giorno, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) preannuncia a nome del Gruppo, il voto contrario.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Posto ai voti, l'emendamento 9.243 è respinto dalla Commissione.

Previo parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, è respinto l'emendamento 9.267.

Su richiesta dei rispettivi proponenti è successivamente disposto l'accantonamento delle proposte 9.244 (testo 2), 9.247, 9.257, 9.263 e 9.264.

Con riferimento alle proposte accantonate, interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), lamentando che nelle sedute di ieri era stato respinto un emendamento dello stesso tenore.

Replica il relatore [SANTINI](#) (PD), precisando che l'accantonamento è funzionale a successive e necessarie valutazioni di merito, mentre l'altro emendamento aveva comunque una diversa portata.

Con riferimento all'emendamento 9.278, i RELATORI dichiarano di rimettersi alle valutazioni del Governo.

Il vice ministro FASSINA si pronuncia in senso contrario.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) preannuncia, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole.

Preso atto dei rilievi emersi nel corso del dibattito, il presidente [AZZOLLINI](#) dichiara infine inammissibile, per mancanza di copertura finanziaria, anche a seguito di quanto disposto da proposte precedentemente approvate, l'emendamento 9.278.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono il presidente [AZZOLLINI](#), il senatore [SPOSETTI](#) (PD) e la senatrice [BULGARELLI](#) (M5S), in ordine ai contenuti ed alla copertura finanziaria dell'emendamento 9.300, su richiesta dei rispettivi proponenti è disposto l'accantonamento delle proposte 9.300 e 9.304, mentre sono ritirati, dai rispettivi proponenti, gli emendamenti 9.309, 9.314 e 9.342.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) dichiara, con riferimento alla proposta 9.346, di rimettersi alle valutazioni del Governo.

Il vice ministro FASSINA esprime parere contrario sull'emendamento 9.346.

Dopo interventi del senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) (per dichiarazione di voto favorevole) e del presidente [AZZOLLINI](#) (che sottolinea l'opportunità di produrre, al riguardo, una specifica relazione tecnica), l'emendamento 9.346 è infine ritirato dai presentatori.

Su richiesta dei rispettivi proponenti è disposto l'accantonamento degli emendamenti 9.351 (testo 2), 9.339 e 9.359.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono il senatore [SPOSETTI](#) (*PD*), il presidente [AZZOLLINI](#) e il senatore [MILO](#) (*FI-PdL XVII*), è accantonato anche l'emendamento 9.353.

Sono ritirate, infine, le proposte 9.335, 9.352, 9.0.6 e 9.0.7.

Il presidente [AZZOLLINI](#), quindi, propone di sconvocare la seduta notturna e di convocare, invece, due ulteriori sedute, alle ore 12 e alle ore 16, per domani, domenica 24 novembre. Propone anche di fissare, per le ore 12 di domani, il termine per la presentazione dei subemendamenti a tutti gli emendamenti dei relatori pervenuti nella giornata odierna.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E CONVOCAZIONE DI DUE ULTERIORI SEDUTE NELLA GIORNATA DI DOMANI

Il presidente [AZZOLLINI](#) avverte che, come convenuto, l'odierna seduta notturna è sconvocata e sono convocate, invece, due ulteriori sedute, alle ore 12 e alle ore 16, per domani, domenica 24 novembre, con l'ordine del giorno già diramato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 22,05.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI

N. [1120](#)

G/1120/156/5

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [LEZZI](#)

La 5a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)",
premessi che:

con il comma 6 dell'articolo 7 del disegno di legge in esame si autorizza per il 2014 una spesa di 99 milioni di euro per la prosecuzione di lavori socialmente utili nel comune e nella provincia di Napoli e nel comune di Palermo. Con l'emendamento 4.2000 del Governo estende altresì la salvaguardia ai lavori socialmente utili della Regione Calabria, autorizzando la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014;

si ritiene che tale stato di cose non possa essere procrastinato *sine die* e che si debba trovare una soluzione definitiva al destino occupazionale di questi lavoratori;

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile al fine di:

- avviare le verifiche del personale effettivamente necessario;
- avviare procedure di assunzione a tempo indeterminato o determinato (nei casi in cui lo ritenga opportuno) aperte a tutte;

- valutare eventuali criteri di precedenza o preferenza nelle procedure di cui sopra a favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1999, n. 135.

G/1120/157/5

BERTOROTTA, NUGNES, MORONESE, PEPE, PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, SANGALLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 5, istituisce un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007 relativa, come afferma la relazione che accompagna il disegno di legge in esame, a circa 200 discariche abusive sul territorio italiano,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare priorità agli interventi di bonifica dei siti di discarica localizzati in Campania nell'area della cosiddetta «Terra dei Fuochi», su cui si susseguono notizie gravissime in ordine al grado di contaminazione.

G/1120/158/5

DI BIAGIO, LUIGI MARINO, AIROLA, VACCARI

Il Senato,

premessi che,

sarebbe necessario mettere gli Enti Locali nella condizione di sviluppare programmi di intervento sul proprio patrimonio immobiliare al fine di massimizzarne l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili di energia;

ciò potrebbe consentire un risparmio di energia con il conseguente risparmio sul bilancio dell'ente proponente;

tale condizione potrebbe diventare un volano per lo sviluppo di ESCO con adeguate capacità sia in termini di gestione di impianti che in termini di capacità patrimoniali delle stesse;

ciò consentirebbe lo sviluppo di schemi contrattuali dove il finanziamento tramite terzi potrebbe diventare una modalità costante per gli interventi sul patrimonio pubblico affidato agli Enti Locali;

che il Fondo rotativo di cui al comma 1110, articolo 1, legge 296/2006, potrebbe diventare una misura di accelerazione per l'utilizzo dei fondi comunitari della programmazione 2007/2013 e potrebbe diventare uno strumento di ingegneria finanziaria per l'attuazione delle politiche di contenimento nell'uso delle risorse naturali nell'ambito della priorità «clima ed energia» fissate dalla Commissione Europea per la destinazione delle risorse della futura programmazione 2014/2020;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative affinché i soggetti pubblici proprietari di immobili oggetto di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica così come specificati al comma 1, lettera d), dell'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possano presentare istanza di accesso al Fondo rotativo di cui al comma 1110, articolo 1, della legge 296/2006;

a favorire l'utilizzazione dello stesso Fondo rotativo nell'ambito della programmazione unitaria;

ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché il fondo possa essere alimentato anche con le risorse di provenienza comunitaria e quelle nazionali di cofinanziamento.

G/1120/159/5

VACCARI, SANGALLI, FABBRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 5.85.

G/1120/160/5

MILO, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

impegna il Governo a valutare la possibilità che il divieto del comma 138 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non opera nei confronti degli enti locali in caso di esercizio del diritto di prelazione agli effetti di quanto previsto dall'articolo 60 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in occasione del acquisto in via di prelazione di beni culturali vincolati ai sensi della legge 1089/1939 alienati a titolo oneroso, compresi immobili di interesse storico.

G/1120/161/5

GIBIINO, PAOLO

ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, FLORIS, MARIAROSARI A ROSSI, BERNINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 6.177.

G/1120/162/5

GIOTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 6.184.

G/1120/163/5

CERONI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 6.295.

G/1120/164/5

GIBIINO, PAOLO

ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, FLORIS, MARIAROSARI A ROSSI, BERNINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 6.321.

G/1120/165/5

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 6.348 (testo 2).

G/1120/166/5

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, BERNINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 6.356.

G/1120/167/5

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Il Senato,

premesso che:

si ritiene necessaria una fine di una valutazione uniforme delle quote di Banca d'Italia in portafoglio alle banche socie tramite la rivalutazione del capitale di Banca d'Italia;

l'assetto azionario della Banca va rivisto in primo luogo a seguito dei processi di concentrazione avvenuti negli ultimi anni, che hanno accresciuto la percentuale del capitale della Banca detenuta dai gruppi bancari di maggiori dimensioni;

pur esistendo norme che limitino i diritti dei partecipanti, si deve evitare la possibile percezione che la Banca possa essere influenzata dai suoi maggiori azionisti,

è dunque necessario definire con chiarezza i diritti economici dei partecipanti, allineando le norme che regolano la distribuzione degli utili a quelle adottate da altre banche centrali con azionisti privati;

per raggiungere questi obiettivi è necessario calcolare il valore corrente delle quote della Banca, aumentare il valore del capitale della Banca (al momento puramente simbolico), trasferendo una parte di riserve a capitale, attribuire ai partecipanti un flusso futuro di dividendi, il cui valore attuale netto sia pari al valore corrente stimato delle azioni della Banca (ponendo contemporaneamente fine a ogni eventuale pretesa sulle riserve statutarie), e fissare un limite massimo alla quota di capitale detenibile da una singola istituzione o gruppo, stabilendo un intervallo temporale entro il quale cedere obbligatoriamente le quote eccedenti;

la rivalutazione consentirebbe alle banche italiane di avvicinare i requisiti di capitale imposti dal «Nuovo Accordo sui requisiti minimi di capitale» (Basilea II) e richiesti dalle nuove autorità di supervisione europea;

rilevato che in un quadro di finanza pubblica complesso quale è quello attuale ogni riduzione fiscale deve essere operata in modo da avere effetti sulla crescita, stimolare gli investimenti, incentivare le nuove assunzioni,

impegna il Governo:

ad utilizzare le maggiori entrate derivanti dall'imposta straordinaria sulla rivalutazione delle quote della Banca d'Italia per sostenere le imprese mediante la riduzione della tassazione a loro carico;

a non utilizzare tali maggiori entrate per la copertura di norme che in qualsiasi forma dispongano la riduzione della tassazione sui patrimoni mobiliari e immobiliari.

G/1120/168/5

GATTI, RITA

GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE, URAS

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 7.10.

G/1120/169/5

BERNINI, MANDELLI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 7.88.

G/1120/170/5

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI, DI BIAGIO, MILO, LEZZI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)»;

premesso che:

il comma 11 dell'articolo 7 del disegno di legge in esame rinfanzia di 5 milioni di euro per l'anno 2014 il fondo per i programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti⁷⁴, che è affidata ad associazioni caritatevoli, i quali operano secondo quanto stabilito con il reg. (CE) 1234/2007, cioè il regolamento unico OCM (organizzazione comune di mercato),

impegna il Governo:

ai fini dell'attuazione del citato comma 11, a porre in essere gli opportuni atti normativi volti a stabilire la ripartizione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come segue:

- a) l'85 per cento destinato alla copertura dei costi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi per i servizi di trasporto, stoccaggio e distribuzione del cibo invenduto da recuperare secondo quanto disposto da apposito decreto ministeriale;
- b) il 5 per cento destinato alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi;
- c) il 10 per cento destinato all'acquisto di derrate alimentari al fine di incrementare la qualità e la varietà dei prodotti da distribuire. al fine di assicurare un regime alimentare caratterizzato da equilibrato apporto nutrizionale;
- a stabilire con apposito decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalità del recupero del cibo invenduto di cui alla lettera a) di cui sopra.

G/1120/171/5

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»;

premessi che:

l'articolo 7 reca «Misure di carattere sociale»;

con il decreto del Ministero della sanità del 27 agosto 1999, n. 332, è stato emanato il «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe». Esso individua nel dettaglio le categorie di persone che hanno diritto all'assistenza protesica, le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore tariffario e le modalità di erogazione;

l'articolo 11 del decreto summenzionato stabilisce che «Il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con riferimento al periodo di validità del Piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili»;

considerato che:

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 l'assistenza protesica rientra nei Livelli essenziali di assistenza e dal 1999 il nomenclatore tariffario è in attesa di revisione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere alla modifica di quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, tenendo in particolare considerazione l'innovazione tecnologica intervenuta nell'ambito delle protesi, ortesi ed ausili e nell'ambito relative tecniche abilitative e a provvedere, altresì, all'istituzione del repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, quale strumento di riferimento dei servizi di riabilitazione, di trasparenza e di controllo qualitativo e quantitativo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale e degli eventuali programmi regionali.

G/1120/172/5

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 7.222.

G/1120/173/5

DE

BIASI, PADUA, GRANAIOLA, MATTESINI, ANITORI, BIANCONI, SIMEONI, SILVESTRO, FUCKSI A, MAURIZIO ROMANI, DIRINDIN, BIANCO, AIELLO, ZUFFADA, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, MANASSERO, MATURANI, PETRAGLIA, URAS, LANIECE, ROMANO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 7.240 (testo 2).

G/1120/174/5

PEZZOPANE, CHIAVAROLI, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premessi che:

la grande distruzione provocata dal terremoto del 6 aprile 2009 rende a tutt'oggi estremamente difficile per il Comune de L'Aquila e i comuni del cratere giungere ad affrontare una fase postemergenziale e di ricostruzione degli edifici pubblici e privati, in particolare dei centri storici;

le problematiche relative alla ricostruzione, purtroppo, non sono state ancora adeguatamente affrontate attraverso norme di programmazione finanziaria di medio-lungo periodo che permettessero una adeguata programmazione della ricostruzione, tanto che a quattro anni di distanza dal sisma essa stenta ad essere avviata, anche in ragione del mancato stanziamento di risorse finanziarie adeguate a tale fine. A causa di tale mancata programmazione, non è stato possibile rispettare i cronoprogrammi elaborati dai Comuni del cratere d'intesa con il Ministero competente;

pur valutando positivamente le novità introdotte dal decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, che ha quanto meno provveduto al parziale finanziamento della ricostruzione degli edifici distrutti dal sisma del 6 aprile 2009 per il Comune dell'Aquila e i comuni del cratere, recenti stime – confermate anche dal Ministero per la coesione territoriale – confermano che per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati del Comuni dell'Aquila e del cratere sono necessarie, ad oggi, risorse non inferiori a 9 miliardi di euro complessivi;

considerato che:

in sede di conversione del decreto-legge n. 43 del 2013, il Governo ha accolto l'ordine del giorno G7.200, con il quale si impegnava, tra l'altro, «a valutare l'opportunità di adottare, entro brevi termini, e comunque nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2014, apposite misure finalizzate a consentire lo stanziamento integrale delle risorse finanziarie necessarie al completamento degli interventi di ricostruzione nei comuni de L'Aquila e del cratere colpiti dal sisma del 6 aprile 2009»;

per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, nonché per le altre spese sostenute riguardanti l'assistenza alla popolazione, compresi i rimborsi e le sedi istituzionali, come evidenziato nell'emendamento 9.12 presentato al disegno di legge in esame, sarebbero necessarie ai fini della prosecuzione degli interventi risorse non inferiori a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, da destinare ai comuni interessati in relazione alle effettive esigenze della ricostruzione, per essere utilizzati o erogati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, un programma di finanziamento integrale della ricostruzione nei comuni de L'Aquila e del cratere colpiti dal terremoto, nonché dei danni intervenuti;

nei comuni fuori cratere a causa del sisma del 2009, in particolare destinando a tale scopo le risorse rinvenienti dall'accordo tra Italia e Svizzera per il rientro dei capitali detenuti dai contribuenti italiani negli istituti di credito elvetici, per l'ammontare necessario per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 secondo quanto previsto nell'emendamento 9.12.

G/1120/175/5

D'ONGHIA, DI BIAGIO

Il Senato,

premessi che,

stante il perdurare della grave crisi economica che ha colpito in modo particolare il nostro Paese, è necessario assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del made in Italy, lo sviluppo e la promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali;

è necessario far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da rendere più competitivo il nostro Paese, al fine di generare ricadute positive sull'economia stessa;

a tale scopo si rende necessario investire più concretamente nell'immagine dell'Italia all'estero;

l'ICE è l'Agenzia deputata alla promozione all'estero delle imprese italiane;

risulta ancora disattesa l'assunzione di 90 vincitori di concorso per ruoli del concorso bandito per integrare gli effettivi a tempo indeterminato dell'ICE

impegna il Governo,

affinché si deroghi ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente e si autorizzi l'ICE ad assumere il personale già da tempo selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria.

4.2000

Il Governo

All'articolo 4, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:

"m) svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;

n) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero, dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;

o) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) 1071 del 2009.";

b) all'articolo 10:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:

1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;

2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;

3) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria;

4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;

5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;

6) firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;

7) rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce.";

2) la lettera g) è soppressa;

9-ter. Le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere m), n) e o) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, ovvero le stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9-quater. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera h) è soppressa. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle Province.».

Conseguentemente, all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 21, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) l'articolo 111, comma 3, primo periodo, è sostituito dal seguente: "La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi."»;

b) al comma 22, dopo le parole: «alle rettifiche di valore» sono inserite le seguenti: «e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni».

c) dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: "e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili" sono sostituite con le seguenti: "; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.";

b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: "ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni." sono sostituite dalle seguenti: "in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.";

22-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

22-quater. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1-bis, in fine, sono aggiunte le parole: "e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972";

b) dopo l'articolo 8 della tariffa parte prima, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis

I. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	4 per cento
---	-------------

NOTE

I) Per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto".

22-quinques. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 56, primo periodo, dopo la parola: "commercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".

22-sexies. Le disposizioni di cui ai commi *22-quater* e *22-quinques* si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

22-septies. All'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "relative a svalutazioni di crediti" sono sostituite dalle seguenti: "relative a svalutazioni e perdite su crediti";

b) dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono aggiunte le seguenti: "ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera *c-bis*) e 7, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";

c) dopo le parole: "i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi" sono aggiunte le seguenti: "e dell'imposta regionale sulle attività produttive".

22-octies. Dopo il comma *56-bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dell'articolo 2 dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è aggiunto il seguente:

"*56-bis1.* Qualora dalla dichiarazione dell'IRAP emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma."

22-novies. All'articolo 2, comma *56-ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole "55, 56 e *56-bis*" sono sostituite dalle seguenti: "55, 56, *56-bis* e *56-bis1*".

22-decies. All'articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 10, dopo le parole: "*56-bis*" sono aggiunte le seguenti: "*56-bis1*".

22-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da *22-septies* a *22-decies* si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013».

all'articolo 7:

a) al comma 3, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «275 milioni»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2 comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché per fare fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014».

all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 20, le parole: «107.631.245 euro», sono sostituite dalle seguenti: «27.631.245 euro»;

b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*27-bis.* In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

27-ter. È rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

27-quater. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 312,3 milioni per l'anno 2014, di 290 milioni per l'anno 2015 e di 65 milioni a decorrere dall'anno 2016».

all'articolo 13, comma 15, dopo le parole: «escluse quelle destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «, delle politiche sociali e per le non autosufficienze».

all'articolo 17, dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "dell'1,5 per mille, per il 2013, e 2 per mille, a decorrere dal 2014"».

all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

alla lettera a) sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «174 milioni di euro» e le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «294,5 milioni di euro»;

alla lettera b) sostituire le parole: «200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «47 milioni di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»;

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 4 e 5 non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge».

all'articolo 18, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«24-bis. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "2013" e "2014" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "2014" e "2015". Conseguentemente il secondo periodo del predetto comma è soppresso.

24-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, è disposto, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia.

24-quater. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.

24-quinquies. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

24-sexies. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato fra le due valute ed è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, su conforme parere della Banca d'Italia."

24-septies. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

24-octies. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nell'articolo 21-bis, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita una accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella

combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;

2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;

b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;

c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi".

24-novies. L'efficacia della disposizione di cui al comma 24-octies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea».

Conseguentemente, all'elenco 1 è soppressa la seguente finalità: «Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183)».

All'articolo 17, aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogate le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative:

a) articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) articolo 1, comma 386, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

c) articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni;

d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

e) articolo 68, commi 6-bis e 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'allegato elenco n. 2, eliminare la seguente voce: «Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 5».

9.1000

Il Governo

All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sostituire le parole: «l'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso» con le seguenti: «, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso»;

b) dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni di euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione Europea sull'occupazione giovanile e dell'Asia - Europe Summit che si terranno in Italia nel 2014. Le spese per l'organizzazione dei vertici sono escluse dall'applicazione dei limiti di spesa di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni».

c) dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

«27-bis. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la dotazione di infrastrutture e servizi, al Comune di Lampedusa e Linosa sono assegnati 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) stanziata dalla presente legge per gli anni 2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, il Comune di Lampedusa e Linosa, nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal presente comma, presenta al Dipartimento per lo sviluppo e

la coesione economica, che lo istruisce, un piano di interventi in materia di incremento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Il piano degli interventi strategici, istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione territoriale è presentato al CIPE, che lo approva in una riunione cui partecipa il Presidente della regione Siciliana. Il Piano prevede altresì specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi nonché misure idonee a rafforzare la capacità amministrativa del comune. Il comune di Lampedusa e di Linosa può richiedere all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. di fornire, sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere con il predetto Dipartimento, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, la necessaria assistenza tecnica per la definizione del Piano e per l'attuazione degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il ricorso alle misure di accelerazione di cui all'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e di quelle di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le agevolazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono riconosciute, a valere sulle risorse individuate dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del Comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

27-ter. Al fine di consentire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).

27-quater. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del dieci per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione. Le misure alternative di contenimento della spesa di cui al primo periodo non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente né deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma è asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorità.

27-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115 della citata legge n. 228 del 2012 relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014.

27-sexies. All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

"19-*bis.* Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, entro il 28 febbraio 2014, sono altresì individuate, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme organizzative speciali, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Tali fondazioni adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma 15, lettera *a*), punto 2) e lettera *b*), del presente articolo".

27-septies. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in fine, è aggiunto il seguente comma: "Per i contratti di locazione passiva degli immobili di cui al comma primo, i limiti temporali indicati all'articolo 12, comma 2, del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati, se nel contratto è inserita la clausola di acquisto dell'immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente.".

27-octies. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, i consigli di amministrazione di SICOT – Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. e di Consip S.p.A., entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in Consip S.p.A.. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la convenzione attualmente in essere tra la SICOT S.r.l. e il Ministero dell'economia e delle finanze è risolta e le attività previste dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a Consip S.p.A., secondo modalità in grado di limitare esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro l'accesso ai dati e alle informazioni trattati. Le operazioni compiute in attuazione del primo periodo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

27-nonies. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Entro 60 giorni dalla data dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la società di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo le procedure e ai sensi del successivo comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la società trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della società.";

b) il primo periodo del comma 12 è sostituito dal seguente: "Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della società, si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro 90 giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita.".

27-decies. Per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, per la tracciabilità delle vendite e delle rese, è differito al 31 dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta di cui al medesimo comma è riconosciuto per l'anno 2014.

27-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 4, della presente legge, sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Le somme destinate per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle suddette disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

27-duodecies. Ai fini del mantenimento, per il triennio 2014-2016, del regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013, il termine di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad applicarsi la disciplina introdotta dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'anna e combattentistiche.

27-terdecies. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ai fini dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.

27-quaterdecies. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito della propria autonomia, dei principi di contenimento della spesa di cui agli articoli 11 e 12. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in

tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

27-quinquiesdecies. A decorrere dall'anno 2014, la quota delle risorse di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle Regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le Regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla predisposizione del decreto di cui al periodo precedente sulla base di una proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente. Le singole Regioni provvedono all'assegnazione delle rispettive quote determinate ai sensi del primo e del secondo periodo agli enti da esse vigilati. Le risorse di cui al presente comma, attribuite alle Regioni e agli enti da esse vigilati, non possono essere destinate a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse.

27-sexiesdecies. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "al di sopra della soglia di rilievo comunitario" sono soppresse.

27-septiesdecies. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015 tale ultima quota è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria».

Conseguentemente,

All'articolo 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, dopo le parole: «compensi professionali liquidati» inserire le seguenti: «esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte»;

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole: «20 milioni» e «50 milioni» rispettivamente con le parole: «10 milioni» e «40 milioni».

b) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Al fine di incrementare la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari, di assicurare l'assistenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione obbligatoria, nonché di garantire l'indispensabile attività di consulenza in via breve in favore dell'Unità tecnica amministrativa ex art. 15 del DPCM n. 3920 del 2011 in relazione all'imponente contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attività di consulenza, la citata Unità è autorizzata ad avvalersi, nel limite

delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo».

Conseguentemente,

alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2014: - 845;

2015: - 845;

2016: - 845.

Ministero della salute:

2014: - 3.000

10.1000

Il Governo

Sostituire i commi 12 e 13 con i seguenti:

«12. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo n. 533 del 1993 e all'articolo 2, primo comma, lettera c), della legge n. 240 del 1976, la parola; "martedì" e sostituita dalla seguente: "lunedì"; all'articolo 5, primo comma, lettera b), le parole: "martedì successivo, con inizio alle ore dieci" sono sostituite dalle seguenti: "lunedì successivo, con inizio alle ore 14"; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "alle ore 8 del martedì" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del lunedì" ed alla medesima lettera c), le parole: "entro le ore 16" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 24" e le parole: "entro le ore 20" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 10 del martedì".

13. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 11:

a) all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo periodo, le parole: "in occasione della convocazione dei comizi elettorali" sono sostituite dalle parole: "con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio";

b) all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dal comma 8-bis del presente articolo";

2) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente: "8-bis. L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento";

c) l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, è abrogato;

d) all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "50 ore" e "70 ore" sono rispettivamente sostituite da "40 ore" e "60 ore" e le parole: "dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse" sono sostituite dalle seguenti: "dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data";

2) al comma 2, le parole: "con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "con determinazione da adottare preventivamente" e le parole "per il periodo già decorso" sono soppresse;

3) al comma 3, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi".

e) all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il secondo comma è sostituito dal seguente: "le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva";

f) all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 4 è abrogato;

g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere,

previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. È abrogato l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;

h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, è abrogato il secondo comma;

2) all'articolo 2, primo comma, al primo periodo sono soppresses le parole: "ed al secondo" ed è soppresso il secondo periodo; il numero degli spazi di cui al secondo comma è ridotto ad almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti.

3) all'articolo 4, sono abrogati il primo, il secondo ed il terzo comma;

4) all'articolo 5, le parole: "agli articoli 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3";

i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;

l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n.46, il secondo periodo è soppresso;

m) con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi modelli di schede per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose. All'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "al cui fianco" sono sostituite dalle seguenti: "sotto ai quali"».

13.1000

Il Governo

All'articolo apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 16 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nei medesimi commi 8, 9 e 16»;

b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Analogamente a quanto previsto per le altre Regioni e Province Autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano, ai fini del patto di stabilità interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

10-ter. Mediante intese tra lo Stato, la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da concludersi entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di -quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco Nazionale dello Stelvio, per le Province autonome di Trento e Bolzano. Laddove non già attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui all'articolo 13, comma 8, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi, lo Stato, la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino Alto Adige individuano gli *standard* minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparità di trattamento, duplicazioni di costi e di attività sul territorio nazionale, in ogni caso è escluso il

trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al periodo precedente con riferimento:

- 1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale;
- 2) ai contribuenti di grandi dimensioni;
- 3) alle attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario;
- 4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Anagrafe Tributaria.